



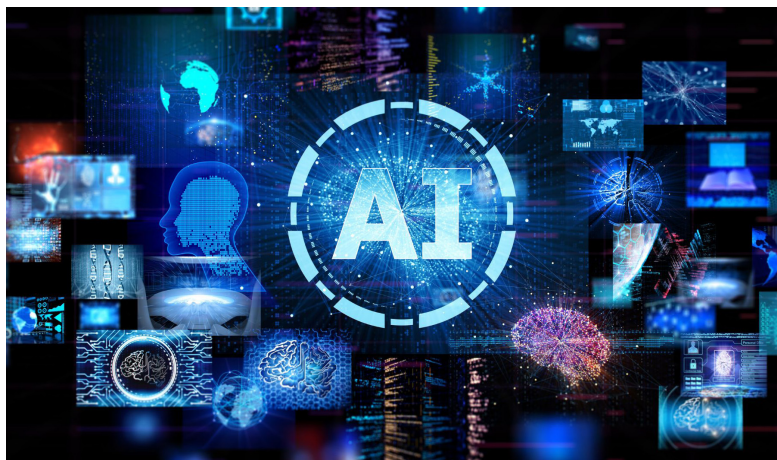
Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2026



EVENTI



18.03.2026

Working group AI, 1. incontro: **AI nell'ambito delle attività di Ricerca e Sviluppo: come il Digital Omnibus ridisegna le strategie dell'industria**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o Dual.Concept, via F. Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Advant NCTM, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien.

Evento gratuito previa registrazione e riservato alle aziende socie AHK Italien.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](#)

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.deinternational.it/it/eventi2>

INDICE

SUSTAINABILITY

Italia: ESG: EFRAG mappa 223 piattaforme e offre alle PMI una bussola operativa **5**

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

Italia: Adempimento collaborativo: indicazioni pratiche su BCUCC e stock option **5**

DIRITTO DEL LAVORO

Italia: Privacy aziendale sotto esame: il Garante sanziona l'accesso alla casella del lavoratore **6**

Germania: Tutela contro il licenziamento in Germania – soglie, formalità e principali insidie **6**

DIRITTO SOCIETARIO

Italia: L'amministratore di una società italiana può essere una società (anche tedesca) ... **7**

Germania: Criteri alquanto rigorosi per la nomina giudiziaria di un amministratore provvisorio di una GmbH. **7**

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: La normativa Golden Power mira al settore finanziario **8**

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Contratto di agenzia – patto di non concorrenza senza corrispettivo **8**

IP & AI

Italia: L'EDPB e l'EDPS pubblicano un parere congiunto in merito al Digital Omnibus sull'AI. **9**

Germania: Nomen, omen **9**

DIRITTO DELLA PRIVACY

Italia: Piano ispettivo del Garante Privacy 2026: le novità. **10**

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

Italia: Legge di bilancio 2026 – le misure in campo farmaceutico. **10**

INDICE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE	
Italia: Global Minimum Tax: al via il modello dichiarativo	11
PREZZI DI TRASFERIMENTO	
Italia: Transfer pricing: la remunerazione del personale distaccato.	11
TASSAZIONE DELLE IMPRESE	
Italia: Indagini bancarie, finanziarie e potere fiscale: la Corte EDU raccomanda maggiori garanzie	12
AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI	
Italia: Bonus investimenti ZES Unica Mezzogiorno - le novità dalla Legge di Bilancio 2026. .	12
TASSAZIONE DELLE PERSONE	
Italia: Recupero edilizio a partire dal 1.01.26 dopo la Legge di Bilancio	13
PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO	
Italia: Distacco transnazionale Italia-Germania: tassazione del reddito di lavoro dipendente	13
REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA	
Italia: Corruzione per modico valore: la recente sentenza della Cassazione	14
REATI FINANZIARI	
Italia: 2025 record per le frodi online: per imprese e banche il rischio non è solo economico . .	14
APPALTI	
Italia: Appalto: azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., termini di decadenza e prescrizione	15
DIRITTO DELL'ENERGIA	
Italia: Novità sull'Energy Release 2.0.	15
CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO	
Italia: Le "categorie" di creditori negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa	16
IVA E DAZI	
Italia: Export di rottami metallici: cambiano le modalità di notifica	16

SUSTAINABILITY

ITALIA: ESG: EFRAG MAPPA 223 PIATTAFORME E OFFRE ALLE PMI UNA BUSSOLA OPERATIVA

L'EFRAG ha pubblicato una mappatura delle piattaforme digitali che supportano le PMI nella rendicontazione ESG. L'iniziativa si inserisce nello sviluppo dello standard volontario VSME, pensato per semplificare la comunicazione di sostenibilità delle piccole e medie imprese in un contesto normativo sempre più strutturato, dalla CSRD alla CSDDD.

L'obiettivo è triplice: valutare la coerenza dei tool con il VSME, promuovere un'adozione armonizzata in tutta l'UE e ridurre l'onere amministrativo per le PMI.

Il report ha censito 223 piattaforme attive in Europa, in larga parte sviluppate da operatori privati, tra software ESG, banche dati ambientali e calcolatori di emissioni GHG. Molte soluzioni dichiarano l'allineamento al VSME o sono in fase di adeguamento, la maggior parte con funzioni di supporto operativo e reportistica automatizzata.

La mappatura non rappresenta una certificazione EFRAG ma uno strumento di orientamento. Per le PMI significa ridurre il rischio di investimenti inefficaci e scegliere strumenti coerenti con lo standard europeo.

L'ESG non è più solo reputazione: è infrastruttura competitiva.

Il report completo è disponibile sul sito ufficiale di EFRAG.

RÖDL

CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

ITALIA: ADEMPIMENTO COLLABORATIVO: INDICAZIONI PRATICHE SU BCUCC E STOCK OPTION

Il 28.01.26, l'Agenzia delle Entrate e l'Organismo Italiano di Contabilità hanno pubblicato nuove istruzioni operative per il regime di Adempimento collaborativo, offrendo indicazioni pratiche su specifiche operazioni contabili e fiscali:

Business Combination Under Common Control (BCUCC): nel caso di fusione tra società controllate dalla stessa capogruppo, in assenza di una disciplina specifica IFRS, è ammessa l'adozione da parte dell'incorporante di una policy contabile di continuità dei valori con retrodatazione degli effetti contabili. Fiscalmente, la retrodatazione è ammessa solo se vi è parallela retrodatazione contabile, nel rispetto delle condizioni dell'art. 172 TUIR.

Piani di Stock Option: una società che applica i principi contabili OIC intende definire una policy contabile per i piani di assegnazione di azioni ai dipendenti. È ammessa l'adozione di una policy conforme ai postulati dell'IFRS 2, rilevando il costo a conto economico in contropartita ad una riserva di patrimonio netto. Fiscalmente, per i piani precedenti alla legge di bilancio 2025, i costi sono deducibili ai fini IRES e rilevanti ai fini IRAP; per i nuovi piani offerti a partire dal 2025, la deduzione è ammessa solo al momento dell'assegnazione delle azioni. In caso di mancato esercizio delle opzioni, la riserva da stock option passa da riserva di capitale a riserva di utili ai fini fiscali.

Deloitte.



Avv. Rita Santaniello
rita.santaniello@roedl.com



Avv. Rebecca Salat
rebecca.salat@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott.ssa Elena Barbiani
ebarbiani@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: PRIVACY AZIENDALE SOTTO ESAME: IL GARANTE SANZIONA L'ACCESSO ALLA CASELLA DEL LAVORATORE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, in conformità con le Linee Guida del 2007, che il contenuto delle e-mail aziendali e i contatti degli utenti costituiscono corrispondenza e sono quindi tutelati dal principio costituzionale di riservatezza (provvedimento n. 542 del 29.01.26). La decisione riguarda una società che, superando il limite temporale previsto dalle proprie procedure interne, aveva continuato ad accedere alla casella di posta elettronica di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro, inoltrando alcuni messaggi verso un altro account aziendale. L'Autorità ha imposto all'azienda di ripristinare l'accesso del lavoratore all'account e poi cancellarlo, conservando solo i dati necessari alla tutela dei suoi diritti in giudizio. Nel definire la sanzione di 40.000 €, il Garante ha considerato la gravità e la durata delle irregolarità, la mancata risposta all'ex dipendente e l'assenza di precedenti in materia. Resta tuttavia qualche perplessità: la casella di posta era utilizzata nell'ambito dell'attività lavorativa e la corrispondenza riguardava affari della società. La decisione finisce quindi per attribuire un livello di tutela molto elevato anche a comunicazioni strettamente lavorative, sollevando interrogativi sulla proporzionalità dell'intervento e sulle implicazioni operative per le imprese.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

GERMANIA: TUTELA CONTRO IL LICENZIAMENTO IN GERMANIA – SOGLIE, FORMALITÀ E PRINCIPALI INSIDIE

Molte imprese italiane sottovalutano quanto in Germania i licenziamenti siano soggetti a regole formali e a elevata litigiosità. Il lavoratore può proporre un'azione di impugnazione entro tre settimane dalla ricezione della lettera di licenziamento; decorso tale termine, il licenziamento è di norma valido. La tutela generale prevista dalla Legge sulla tutela contro i licenziamenti (KSchG) non si applica automaticamente: richiede almeno 6 mesi di anzianità e vale solo se nello stabilimento sono occupati di regola più di 10 dipendenti (part time conteggiati pro quota). Se tali requisiti sono soddisfatti, il licenziamento ordinario deve essere socialmente giustificato (motivi personali, disciplinari o organizzativi). Nei licenziamenti per ragioni organizzative, la scelta dei dipendenti da licenziare (Sozialauswahl) è spesso il punto più contestato. Nelle piccole imprese (≤10 dipendenti) il KSchG non si applica, ma restano i divieti di discriminazione e le tutele speciali (es. maternità). In presenza di un consiglio di fabbrica (Betriebsrat), questo va consultato prima di ogni licenziamento: in mancanza, è nullo. L'indennità non è dovuta automaticamente, ma di regola è oggetto di negoziazione. Particolarmente rischiosi sono gli errori formali: licenziamenti e risoluzioni consensuali richiedono forma scritta con firma autografa; email o scansioni non bastano. Occorre inoltre rispettare i termini di preavviso legali, crescenti con l'anzianità di servizio.

STEINPICHLER
RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Christian Steinpichler
steinpichler@steinpichler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: L'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ ITALIANA PUÒ ESSERE UNA SOCIETÀ (ANCHE TEDESCA)

Nel sistema societario italiano, la possibilità di nominare una persona giuridica quale amministratore di società di capitali è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. La Massima n. 100 del Consiglio Notarile di Milano ha fornito importanti chiarimenti in materia, confermando la legittimità di tale nomina e precisando che, però, la persona giuridica amministratore deve obbligatoriamente designare una persona fisica che la rappresenti. La designazione del proprio rappresentante da parte della persona giuridica amministratrice ha natura di atto gestorio e la persona designata all'esercizio delle funzioni amministrative soggiace ai medesimi requisiti di onorabilità e professionalità richiesti agli amministratori persone fisiche. Il regime di responsabilità prevede una responsabilità solidale - in capo sia sulla persona giuridica amministratore sia sulla persona fisica designata - per l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale. La nomina di una persona giuridica anche non italiana può offrire vantaggi in termini di continuità gestionale e competenze specializzate, risultando particolarmente utile nei gruppi societari, ma presenta profili critici relativi all'identificazione delle responsabilità e alla complessità della governance, richiedendo un'attenta valutazione degli interessi societari coinvolti.



GERMANIA: CRITERI ALQUANTO RIGOROSI PER LA NOMINA GIUDIZIARIA DI UN AMMINISTRATORE PROVVISORIO DI UNA GMBH

Se una GmbH non dispone di un amministratore, figura indispensabile per poterla rappresentare, su richiesta, in casi urgenti, il tribunale può nominare un amministratore provvisorio. La Corte d'Appello di Brandeburgo ha recentemente precisato quali siano i presupposti per ritenere che si tratti di un caso urgente (decisione del 21.02.25 - 7 W 1/25). Nel caso in esame, l'amministratore aveva rassegnato le dimissioni facendo riferimento a differenze insormontabili tra i soci. Poiché, per motivi formali, l'assemblea dei soci non ha validamente nominato un nuovo amministratore, uno dei soci ha chiesto al tribunale competente che venisse nominato d'urgenza un amministratore provvisorio. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado in base alla quale la richiesta era stata respinta. Secondo la Corte d'Appello, non si tratta di un caso urgente se i soci sono in grado di convocare, entro un termine ragionevole, una nuova assemblea dei soci per la nomina di un nuovo amministratore. Se un primo tentativo di nomina fallisce per motivi puramente formali, è ragionevole aspettarsi che i soci procedano con un nuovo tentativo. La decisione sottolinea l'importanza dell'assemblea dei soci, nella cui sfera di competenza è possibile intervenire solo in via eccezionale mediante una nomina giudiziaria d'urgenza.



Avv. Marco Pallucchini Wrede
mpalluchiniw@lawal.it



Avv. Emanuele Francesco Rizzuti
erizzuti@lawal.it



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

Luther.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: LA NORMATIVA GOLDEN POWER MIRA AL SETTORE FINANZIARIO

La normativa Golden Power (D.L. 21/12) è il complesso dei poteri speciali riconosciuti allo Stato per tutelare interessi strategici nazionali. La normativa prevede obblighi di notifica, nonché la facoltà di imporre condizioni od opporsi a operazioni societarie, qualora sussistano minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e nei settori ad alta intensità tecnologica. La Legge 4/26 ha inciso in modo significativo sulla disciplina del Golden Power, con un rafforzamento mirato al settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo. In tale settore, infatti, è stato esteso l'ambito di applicazione dei poteri speciali, includendo espressamente la normativa "in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese". Inoltre, è stato rafforzato il coordinamento con le autorità europee, prevedendo che l'esercizio dei poteri di Golden Power sia subordinato al previo completamento - ove normativamente richiesto - delle valutazioni prudenziali e concorrenziali condotte dalle competenti autorità a livello europeo, così evitando interventi anticipati rispetto al completamento dei procedimenti pendenti innanzi a tali autorità.



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: CONTRATTO DI AGENZIA - PATTO DI NON CONCORRENZA SENZA CORRISPETTIVO

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1226/26 ha riaperto il dibattito sulla validità del patto di non concorrenza post contrattuale nel contratto di agenzia commerciale, stabilendo che tale accordo può essere considerato valido anche in assenza di uno specifico corrispettivo economico. La limitazione della libertà professionale dell'agente dopo la cessazione del rapporto trova giustificazione nell'equilibrio complessivo del contratto, anche senza una contropartita esplicita. La Cassazione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, sottolineando che l'art. 1751bis c.c. non prevede la nullità in caso di assenza di corrispettivo, per cui la validità del patto non dipende necessariamente da un corrispettivo. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che la mancanza di reciprocità possa minare la causa concreta e portare alla nullità del patto, poiché verrebbe meno la funzione economico-individuale che giustifica l'accordo. La pronuncia garantisce continuità interpretativa, ma lascia aperto il confronto tra chi sostiene una lettura formale e chi preferisce un approccio sostanziale, che valorizza l'equilibrio contrattuale.

HAGER & PARTNERS



Avv. Roberta Grienti
roberta.grienti@it.andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Dott. Alex Fischer
Alex.Fischer@hager-partners.it

IP & AI

ITALIA: L'EDPB E L'EDPS PUBBLICANO UN PARERE CONGIUNTO IN MERITO AL DIGITAL OMNIBUS SULL'AI

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS) hanno adottato un parere congiunto sulla proposta della Commissione europea relativa al Digital Omnibus in materia di intelligenza artificiale. Nel parere, le Autorità riconoscono l'importanza di semplificare l'attuazione dell'AI Act, sottolineando che la semplificazione amministrativa non dovrebbe tuttavia mai compromettere la tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, EDPB ed EDPS evidenziano che: (i) alcune modifiche proposte dalla Commissione potrebbero indebolire il regime di protezione dei dati personali nel contesto dell'IA; (ii) è essenziale garantire la supervisione diretta delle Autorità per la protezione dei dati nel contesto dell'IA.

Infine EDPB ed EDPS, esprimendo preoccupazione per il possibile rinvio delle regole chiave sui sistemi di IA ad alto rischio, invitano i legislatori a rispettare, ove possibile, le scadenze originalmente previste.

Deloitte.

GERMANIA: NOMEN, OMEN

Un sito internet straniero che usa un domain simile al nome di una società tedesca per promuovere un evento che si terrà dall'altra parte del globo sta ledendo il diritto dell'azienda tedesca alla tutela della propria ditta? Forse sì, specie se il sito si rivolge anche a un pubblico tedesco. Lo ha recentemente sancito la Corte d'Appello di Amburgo tramite un provvedimento urgente emesso su istanza della Topac, società tedesca attiva nel settore di stampa e imballaggi. La denominazione "topac" veniva utilizzata da un sito internet per promuovere un congresso che si sarebbe tenuto in Indonesia e avrebbe riunito rappresentanti dell'industria del tabacco e di aziende di imballaggi. Un evento interessante per molte aziende tedesche, ivi compresa – ironia della sorte – la Topac. Vari speaker già annunciati nel programma dell'evento venivano proprio dal tessuto produttivo tedesco. Queste circostanze sono risultate sufficienti alla Corte d'Appello di Amburgo per ravvisare la sussistenza di un'offerta focalizzata, dando così torto al tribunale di prima istanza (Corte d'Appello di Amburgo, sentenza del 19.01.25, 3 W 37/25).

GW Graf von Westphalen



Avv. Pietro Boccaccini
pboccaccini@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: PIANO ISPETTIVO DEL GARANTE PRIVACY 2026: LE NOVITÀ

Con la Deliberazione n. 797 del 30.12.25, il Garante per la protezione dei dati personali ha definito le priorità ispettive per il periodo gennaio-luglio 2026, prevedendo almeno 40 accertamenti mirati nei settori pubblico e privato. Le verifiche si concentreranno su ambiti ad alto rischio. L'attività ispettiva si concentrerà sulle banche dati pubbliche di particolare rilevanza, con controlli strutturali sui sistemi di sicurezza e sui profili di accesso per contrastare accessi abusivi e fenomeni di rivendita delle informazioni riservate. Debutteranno le verifiche sull'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito scolastico. Nel settore delle telecomunicazioni, il Garante avvierà controlli sulle policy e sulle tecniche di anonimizzazione adottate per la condivisione dei big data, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4.09.25, al fine di valutare l'effettiva irreversibilità dei processi e il rischio di re-identificazione. In materia di data breach, accanto alla gestione delle notifiche ex art. 33 GDPR, l'Autorità svolgerà audit tecnici sui casi più estesi o delicati per valutare ex post l'adeguatezza delle misure di sicurezza e la tempestività della risposta organizzativa. Proseguiranno inoltre i controlli su applicativi whistleblowing, dossier sanitario, Sistema informativo doganale e telemarketing, con focus sul settore energetico.

RÖDL

LIFE SCIENCE & HEALTHCARE

ITALIA: LEGGE DI BILANCIO 2026 – LE MISURE IN CAMPO FARMACEUTICO

Fra le principali misure che interessano il settore sanitario e farmaceutico contenute nella Legge 199/25, di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 2026, rientrano:

1) l'innalzamento dei tetti della spesa farmaceutica complessiva, che sale al 15,65% del Fabbisogno Sanitario Nazionale, con impatti anche sulle procedure di payback a carico delle aziende; 2) la revisione del prontuario farmaceutico nazionale; 3) la soppressione del c.d. payback 1,83%, di cui all'art. 11 co. 6 D.L. 78/10, con riferimento alla quota dovuta dalle aziende farmaceutiche in favore delle Regioni; 4) l'abolizione della facoltà per le aziende di sospendere l'applicazione della riduzione del 5% sul prezzo al pubblico di taluni medicinali rimborsati, prevista dalla Determinazione AIFA del 27.09.06; 5) nuove modalità per l'indizione di gare pubbliche per l'acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, sulla falsariga di quanto già previsto per i farmaci biosimilari (art. 15 D.L. 95/12); 6) nuove modalità per la rinegoziazione del prezzo di rimborsabilità dei farmaci biotecnologici "originator" a brevetto scaduto, nei casi di assenza di biosimilari; 7) un nuovo meccanismo per l'accesso "precoce" ai farmaci orfani e innovativi.

**PORTOLANO
CAVALLO**



Avv. Nicola Sandon
nicola.sandon@roedl.com



Dott.ssa Vanessa Cunico
vanessa.cunico@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Claudio Todisco
ctodisco@portolano.it



Avv. Daniela Amhof
damhof@portolano.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: GLOBAL MINIMUM TAX: AL VIA IL MODELLO DICHIARATIVO

Il 6.02.26 (prot. 46523/2026) l'AdE ha approvato il modello di Dichiarazione GMT annuale con il quale i soggetti tenuti all'adempimento determinano e comunicano le componenti dell'imposizione integrativa (IIR/UTPR/QDMTT). La Dichiarazione è trasmessa telematicamente, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. I soggetti obbligati coincidono, in linea di principio, con i soggetti tenuti al versamento delle imposte integrative (IIR/UTPR/QDMTT) in base alle charging provisions. Per l'imposta minima integrativa (IIR) si tratta della controllante capogruppo (UPE), delle partecipate intermedie (IPE) e delle partecipate parzialmente possedute (POPE) localizzate in Italia. L'IPE italiana è tuttavia esonerata quando l'IIR è assolta a monte dall'UPE o da una IPE di livello superiore. L'IPE italiana è soggetta invece all'obbligo dichiarativo qualora l'UPE sia localizzata in uno Stato non compliant alle GloBE rules e qualora non sia presente una IPE a monte localizzata in uno compliant. Per l'UTPR l'adempimento fa capo all'entità designata dal gruppo, mentre i soggetti responsabili della QDMTT sono obbligati a presentare la Dichiarazione. Infine, si ricorda che l'entità italiana deve inoltre fornire un'apposita informativa in sede di bilancio annuale, che quantomeno espliciti il perimetro, lo stato di implementazione e le opzioni rilevanti.

bureau**Plattner**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: TRANSFER PRICING: LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DISTACCATO

Con la sentenza n. 1703/25, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia chiarisce il trattamento del distacco di personale.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato i corrispettivi addebitati dalla società italiana alla capogruppo estera, sostenendo che le prestazioni di servizi resi tramite personale distaccato integrassero un trasferimento di intangibili (know-how e competenze tecniche), da remunerare mediante royalty sui ricavi, anziché con il metodo cost-plus adottato dalla contribuente. La Corte ha respinto la tesi dell'Ufficio, affermando che le competenze dei dipendenti distaccati non rappresentavano un contributo strategico e insostituibile tale da configurare un trasferimento di asset immateriali. È stata quindi ritenuta illegittima la riqualificazione della transazione da servizi intercompany a cessione di intangibili.

I giudici hanno invece considerato corretto il ricorso al metodo cost-plus per la remunerazione di servizi infragruppo a basso valore aggiunto, come attività amministrative, di rappresentanza, ecc., estranee al core business del gruppo, prive di utilizzo di intangibili e senza assunzione di rischi. In tali ipotesi, come previsto dalle Linee Guida OCSE, un mark-up congruo sui costi sostenuti riflette adeguatamente il valore economico delle prestazioni.

HAGER & PARTNERS



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: INDAGINI BANCARIE, FINANZIARIE E POTERE FISCALE: LA CORTE EDU RACCOMANDA MAGGIORI GARANZIE

La sentenza Ferrieri e Bonasissa c. Italia della Corte EDU si colloca nel solco delle precedenti decisioni Italgomme e Agrisud, evidenziando persistenti criticità strutturali del sistema italiano di accertamento fiscale, questa volta, in materia di indagini bancarie. La Corte ha affermato che l'accesso ai dati bancari e finanziari dei contribuenti costituisce un'ingerenza nella vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto tali informazioni rientrano nella nozione di dati personali, anche se riferibili ad attività professionali o imprenditoriali. Tale ingerenza non risulta giustificata, poiché il quadro normativo attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri istruttori eccessivamente ampi e scarsamente vincolati, non subordinati a una concreta valutazione di necessità e proporzionalità nel caso specifico. La Corte ribadisce che il requisito della "conformità alla legge" deve essere inteso in senso sostanziale e richiede l'esistenza di garanzie effettive contro arbitri e abusi. L'ordinamento italiano, tuttavia, appronta una tutela soltanto differita e indiretta, essendo l'autorizzazione all'accesso ai dati bancari un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. Tale assetto è ritenuto incompatibile anche con l'art. 13 CEDU, per l'assenza di rimedi effettivi. Ne deriva l'esigenza di un intervento riformatore organico dell'ordinamento italiano sul tema.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: BONUS INVESTIMENTI ZES UNICA MEZZOGIORNO - LE NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato il Credito d'imposta c.d. "Zona Economica Speciale" unica per il Mezzogiorno agli investimenti effettuati tra il 1.01.26 e il 31.12.28. Si ricorda che il Credito d'imposta ZES Unica introdotto dall'art. 16 D.L. 124/23 agevola investimenti in macchinari, impianti ed attrezzature (oltre a fabbricati ed immobili nel limite del 50% del valore agevolato) riconducibili ad un progetto di investimento iniziale, effettuati in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna e nelle zone assistite di Abruzzo, Marche ed Umbria. La misura dell'agevolazione varia tra il 15% ed il 60% in base alla regione (o zona ammissibile) di effettuazione dell'investimento e alla dimensione aziendale. Per il triennio di proroga è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate una prima comunicazione nella finestra dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno con le spese che si sono sostenute a partire dal 1. gennaio e le spese che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Successivamente tra il 3 gennaio ed il 17 gennaio sarà necessario presentare una comunicazione integrativa confermando l'investimento effettuato. Inoltre, per chi ha ottenuto validamente il credito d'imposta nel 2025 è stata introdotta, a determinate condizioni, un'integrazione nella misura di circa il 15%.

Deloitte.



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Ranieri Villa
ravilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: RECUPERO EDILIZIO A PARTIRE DAL 1.01.26 DOPO LA LEGGE DI BILANCIO

A seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2026, sono state prorogate le detrazioni fiscali per la ristrutturazione degli immobili. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali di cui all'art. 16bis TUIR, fino al 31.12.26 si applicano le seguenti aliquote di detrazione per le persone fisiche che effettuano lavori di ristrutturazione: 50% per le spese relative all'abitazione principale, limitatamente al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento, e 36% negli altri casi.

A partire dal 2027, le detrazioni saranno ridotte rispettivamente al 36% e al 30%. La sostituzione dell'impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione non rientra più tra i lavori che danno diritto alla detrazione fiscale. Anche per gli interventi di riqualificazione energetica (D.L. 63/13) si applica la limitazione del 50% e del 36%. La soglia di spesa dipende in questo caso dai rispettivi interventi.

È confermato il bonus del 50% per mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica fino a un importo massimo di 5.000 €.

Non è stato prorogato il bonus fiscale del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

ITALIA: DISTACCO TRANSNAZIONALE ITALIA-GERMANIA: TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel lavoro subordinato svolto in ambito transnazionale tra Italia e Germania, la potestà impositiva sul reddito è disciplinata prioritariamente dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati, che recepisce il principio OCSE della tassazione nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa salvo eccezioni specifiche. In base all'art. 15 della Convenzione, la remunerazione resta imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore quando sono soddisfatte congiuntamente le condizioni previste dalla cosiddetta regola dei 183 giorni: il soggiorno nello Stato di attività non deve superare 183 giorni nel periodo fiscale rilevante, la retribuzione deve essere corrisposta da un datore di lavoro non residente e il relativo costo non deve essere sostenuto da una stabile organizzazione.

Qualora anche una sola di queste condizioni non risulti soddisfatta, il reddito diviene imponibile nello Stato in cui l'attività lavorativa è esercitata secondo il principio della tassazione nel luogo di produzione del reddito.

La disciplina convenzionale impone quindi una verifica preventiva delle condizioni previste dall'art. 15, poiché il mancato soddisfacimento anche di uno solo dei requisiti può comportare il trasferimento della potestà impositiva nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozialität für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Dr. Claudio Ruggeri
claudio.ruggeri@data.bz.it



Dr. Paul Leo Widmann
paul.widmann@data.bz.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: CORRUZIONE PER MODICO VALORE: LA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Il reato di corruzione previsto e punito dall'art. 318 c.p. si configura anche nel caso dell'incaricato di pubblico servizio che accetti una somma di denaro di modico valore, inferiore a 150 €, in cambio del compimento di un atto del proprio ufficio.

A stabilirlo è la sesta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1620 dell'11.11.25, depositata lo scorso 14 gennaio. I giudici di legittimità hanno confermato la condanna irrogata nei precedenti gradi di giudizio nei confronti degli imputati, non condividendo la tesi difensiva secondo la quale l'esiguità dell'importo imporrebbe l'applicazione dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/13), che vieta ai dipendenti di accettare regali, salvo quelli d'uso di modico valore, di importo inferiore a 150 €.

Secondo la Corte, invero, la norma richiamata dalla difesa consente esclusivamente i donativi di modico valore non correlati all'esercizio delle proprie funzioni, effettuati occasionalmente nell'ambito delle relazioni di cortesia e consuetudini internazionali. Nel caso di specie, invece, le somme di denaro erano state corrisposte ai pubblici funzionari affinché compissero atti della loro funzione e per tale ragione la condotta contestata è penalmente rilevante.

**MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI**

REATI FINANZIARI

ITALIA: 2025 RECORD PER LE FRODI ONLINE: PER IMPRESE E BANCHE IL RISCHIO NON È SOLO ECONOMICO

Fonti pubbliche e private stimano che nel 2025 siano andati perduti nel mondo circa 442 miliardi di dollari (dei quali 10 in criptovalute) a causa delle truffe online. I danni sono distribuiti fra consumatori, intermediari finanziari, service provider, piattaforme di criptovalute e commercianti online, soggetti esposti al rischio di frodi da Authorized Push Payment (APP). Le verifiche di identità, biometria comportamentale e sistemi di rilevazione delle anomalie oggi disponibili sono insufficienti a contrastare queste truffe, perché le tradizionali procedure di KYC (Know Your Client) non sono ancora in grado di riconoscere efficacemente manipolazioni da parte di i.a. e contenuti sintetici. Sebbene le conseguenze immediate ricadano sui singoli individui o società vittime della frode, anche gli istituti bancari, le reti di pagamento in tempo reale (Real Time Payments - RTP) e gli exchange di criptovalute subiscono ingenti perdite economiche, danni reputazionali e un aumento del contenzioso con la clientela. Il 67% degli utenti ritiene infatti che le istituzioni finanziarie dovrebbero rimborsare le somme sottratte a seguito di una truffa, anche nei casi in cui la transazione sia stata autorizzata dal cliente. Per mitigare questi rischi, che possono avere un impatto rilevante, FATF raccomanda ad enti e imprese un approccio preventivo basato su tecnologia ed interdisciplinarietà.



Avv. Francesco Rubino
Francesco.Rubino@MorriRossetti.it



Avv. Davide Giacomo Cattaneo
dcattaneo@cbcstudiolegale.it



Avv. Daniele Biscuola
dbiscuola@cbcstudiolegale.it

APPALTI

ITALIA: APPALTO: AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 C.C., TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE

In materia di responsabilità dell'appaltatore per rovina, pericolo di rovina o gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1579 del 23.01.26, ha chiarito che il "decennio" previsto dalla norma non è il termine per agire in giudizio, ma il periodo – decorrente dal compimento dell'opera – entro il quale tali difetti devono manifestarsi. Se l'emersione avviene entro dieci anni, il committente deve denunciarla all'appaltatore entro un anno dalla scoperta (a pena di decadenza) e, una volta fatta la denuncia, deve promuovere l'azione entro l'anno successivo, poiché la pretesa si prescrive in un anno dalla denuncia. Ne consegue che l'azione può essere proposta anche dopo il decorso del decennio, purché il vizio sia emerso entro i dieci anni e sia stato denunciato entro l'anno dalla scoperta.

La denuncia non è necessaria quando l'appaltatore riconosce l'esistenza dei vizi (anche nell'ambito di un autonomo accordo tra le parti), ma tale riconoscimento non sospende né proroga la prescrizione annuale dell'azione ex art. 1669 co. 2 c.c.: occorre quindi agire comunque entro un anno. Resta ferma, peraltro, l'eventuale distinta obbligazione di riparazione assunta dall'appaltatore con l'accordo, che – se configurabile come autonoma e non novativa della garanzia legale – è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: NOVITÀ SULL'ENERGY RELEASE 2.0

Energy Release 2.0 è un programma di incentivazione italiano che sostiene le imprese energivore (EIU) nella riduzione dei costi energetici e nello sviluppo di nuova capacità rinnovabile. Le EIU possono acquistare per 36 mesi energia dal GSE a 65 €/MWh e restituirla in 20 anni tramite nuovi impianti FER, la cui realizzazione può essere delegata ai produttori. Le modifiche richieste dalla Commissione UE nel 2025 hanno reso necessario adeguare tutti i contratti privati già stipulati. Tra le novità figurano la firma del contratto di anticipazione entro il 31.01.26 e la delega ai produttori tramite un Addendum a firma congiunta. I produttori hanno approfittato dall'introduzione dell'obbligo di restituzione di eventuali vantaggi residui per chiedere compensi più elevati. Il rischio di uscita di una EIU durante i 36 mesi, ad esempio per insolvenza o perdita dello status EIU, viene spesso coperto dai produttori tramite pagamenti anticipati. Rimanevano dubbi sul momento di firma dell'Addendum e su chi potesse presentare la Garanzia Incondizionata. Il 26.01.26 il GSE ha chiarito che l'Addendum potrà essere firmato dal 16.02 al 09.03.26 tramite il portale. La garanzia potrà essere presentata direttamente dal produttore. La scadenza per presentazione della Garanzia Incondizionata è stata anch'essa prorogata al 09.03.26.

RÖDL



Avv. Ilario Giangrossi
ilario.giangrossi@slvg.it



Avv. Fabio Orlando
fabio.orlando@slvg.it



Dott.ssa Anna Kessler de Pretis
anna.kessler@slvg.it



Avv. e RAin Svenja Bartels
svenja.bartels@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: LE "CATEGORIE" DI CREDITORI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE A EFFICACIA ESTESA

La Cassazione con la sentenza dell'8.02.26, n. 2817, è intervenuta sul concetto di "categoria" dei creditori negli "accordi di ristrutturazione a efficacia estesa" ossia quegli accordi vincolanti anche per i creditori di uno stesso gruppo che non abbiano approvato l'accordo. La Corte sottolinea che affinché sia garantita la tutela di tutti i soggetti coinvolti tali gruppi non possono essere formati a piacimento con lo scopo di annullare il dissenso di importanti categorie di creditori. L'art. 61 co. 1 CCII prevede infatti espressamente come presupposto necessario che le "categorie" di creditori siano caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Di conseguenza, al fine di meglio identificare il concetto di "categoria", per la Corte è possibile mutuare i criteri di individuazione delle "classi" previsti con riferimento alle procedure di concordato preventivo. La scelta del legislatore di utilizzare due termini differenti ("categoria" e "classi") sarebbe esclusivamente volta a mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti, senza tuttavia, escludere la possibilità di far riferimento a quei criteri volti a raggruppare correttamente i creditori.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Francesca Manara
francesca.manara@grigollipartner.it

IVA E DAZI

ITALIA: EXPORT DI ROTTAMI METALLICI: CAMBIANO LE MODALITÀ DI NOTIFICA

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), del 25.11.25, che introduce una piattaforma informatica attraverso cui dovrà essere adempiuto l'obbligo di notifica per le esportazioni di rottami metallici, anche non originari dell'Italia, classificati ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902.

I soggetti che intendono esportare, direttamente o indirettamente, tali rottami devono notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, un'informativa completa dell'operazione al MIMIT e al MAECI. Tale obbligo sussiste in due casi: per le singole esportazioni che superano la quantità di 250 tonnellate e in caso di più esportazioni, nell'arco di un mese solare, che cumulate superino le 500 tonnellate. In quest'ultimo caso, la notifica dovrà avvenire in concomitanza all'operazione che comporta il superamento della suddetta soglia.

È previsto un periodo transitorio fino al 15.03.26, durante il quale è ancora possibile procedere alla notifica via pec.



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).